



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Settore	Viabilità

DETERMINAZIONE

N. <u>1162</u> / Gen. del <u>28 NOV. 2014</u>	N. <u>387</u> del <u>30/10/2014</u>
---	-------------------------------------

OGGETTO:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA DEL TERRITORIO COMUNALE, ED IN FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. – APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO

L'anno 2014, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 15,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Premesso che:

- che occorre provvedere all’Affidamento del Servizio per la Rimozione E Depositeria dei Veicoli sul territorio Comunale;
- che è stato predisposto apposito Capitolato di Gara (allegato al presente atto e costituisce parte integrante di esso), al fine di provvedere all’affidamento del suddetto servizio che verrà aggiudicato mediante gara d’appalto, all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, che esprima il massimo ribasso (minor aggio per la ditta), ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
- che trattasi di servizio il cui relativo appalto ha necessità di essere affidato a Ditte i cui requisiti rispondono al Capitolato suddetto, occorre provvedere alla sua approvazione;
- Vista l’urgenza per l’imminente scadenza dell’appalto in corso;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi

- 1) Di approvare il Capitolato Speciale per l’Affidamento in concessione del Servizio Rimozione e Depositeria dei Veicoli;
- 2) di dare atto che le somme derivanti dal Servizio di rimozione e Depositeria Veicoli verranno introitate sul Capitolo 730 del bilancio Comunale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al “visto” del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall’art.6, comma 11 della legge 127/97
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l’Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- va pubblicata on-line per quindi giorni consecutivi.

Il Capo Settore

Geom. Gian Luigi Cerqua

Istruttore Ammvo
Sig.ra Teresa Cannistraci

Terracina, 28/10/2014

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Armando PERCOCO

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina 03.11.2014

COMUNE DI TERRACINA

(PROV. DI LATINA)

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

VIABILITÀ, AGRICOLTURA

PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

(Settore Viabilità)

Piazza Municipio, 1 – 04019 Terracina (LT)
viabilita@comune.terracina.lt.it - tel. 0773.707229 - 707305



**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA
VIETATA DEL TERRITORIO COMUNALE, ED IN
FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli in sosta vietata, abbandonati su area pubblica, in fermo o sequestro amministrativo, in ossequio alle norme vigenti del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni nonché il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4.9.1998, n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione";

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento della concessione ha validità per anni quattro, con decorrenza dalla stipula della convenzione ed è rinnovabile di ulteriori anni due, tacitamente, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A.R. da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza.

ART. 3 - MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio risulta così differenziato e regolamentato:

Rimozione, trasporto e custodia veicoli in sosta vietata abusiva e rimozioni temporanee per causa di forza maggiore e di pubblica utilità nonché per fermi e sequestri amministrativi.

La rimozione dei veicoli in genere, dei motocicli, dei ciclomotori e dei velocipedi deve avvenire esclusivamente dietro segnalazione del Comando di Polizia Locale e dovrà essere garantita con interventi tempestivi durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

Detti veicoli dovranno essere depositati presso il luogo di custodia identificato al successivo art. 6 punto 2).

La rimozione degli autoveicoli in sosta vietata abusiva deve avvenire alla presenza di un Agente della Polizia Locale il quale, previo accertamento della contestazione di cui al Titolo IV, capo I sez. I, del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992, provvede a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, quali sverniciature, ammaccature ed altro, nonché gli oggetti visibili depositati all'interno dei veicoli.

La ditta concessionaria della rimozione si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ove ciò avvenga, ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto.

La restituzione dell'autoveicolo al legittimo proprietario verrà effettuata dalla ditta concessionaria del servizio ai sensi del DPR 495/1992 e del D. Leg. 285/92.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata abusiva provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la Ditta appaltatrice avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del carro attrezzi, dandone regolare ricevuta fiscale. Per l'operazione di rimozione, trasporto e custodia degli autoveicoli rimossi ai sensi dell'art. 397 del DPR 495/1992 dovrà essere versato dai proprietari dei veicoli, prima della restituzione, agli incaricati della custodia l'ammontare della tariffa stabilita ai sensi dell'art. 14. Gli incaricati stessi rilasceranno ricevuta fiscale.

La Ditta affidataria dovrà fornire copia delle ricevute fiscali di avvenuta consegna dei veicoli rimossi al Comando di Polizia Locale.

Rimozione, trasporto e custodia automezzi abbandonati su area pubblica.

La rimozione avverrà solo dietro formale disposizione scritta del Comando Polizia Locale a firma del Comandante o di chi ne fa le veci, la cui copia dovrà essere controfirmata dalla ditta aggiudicataria come presa in carico per la custodia del mezzo.

Per il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno previamente pagare alla ditta affidataria, che rilascerà regolare fattura o ricevuta fiscale, con esposizione dell'IVA, la somma della rimozione e della custodia alle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 5.

Il servizio suddetto sarà disciplinato dalle norme del D.Leg. 22 del 5/02/97, e per quanto non di competenza dalle norme del Codice della Strada e del Codice Civile.

Custodia veicoli sottoposti a sequestro

I veicoli sottoposti a sequestro dovranno essere rimossi e custoditi dal suindicato concessionario in zone non coperte ma recintate, salvo che particolari esigenze il Comando Polizia Locale non ne richieda la custodia al coperto. Il concessionario è tenuto alla custodia dei veicoli stessi con le modalità stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Rilascio dei veicoli

Il rilascio dei veicoli rimossi a i sensi dell'art. 215 comma 1 del C.d.s., sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal Regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2576 del codice civile, ed avverrà con le seguenti modalità:

- a) l'interessato o la persona da lui delegata al rilascio degli automezzi dovrà recarsi presso la depositaria del concessionario, provando che ha titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia, secondo le tariffe di cui all'art. 14 del presente capitolato, e comunque suscettibili di variazioni annuali ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 401/1998. La persona proprietaria dell'automezzo e/o comunque l'incaricato del suo ritiro, sempre che sia munita di regolare patente di guida, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di totale e piena assunzione di responsabilità. Le generalità complete, gli estremi della patente di guida e copia della dichiarazione di responsabilità saranno trasmesse e/o comunque messe a disposizione dell'autorità di Polizia.
- b) Dell'avvenuta restituzione verrà redatto verbale in quadruplica copia (od. V.2 numerati progressivamente) così distribuito: una copia nelle mani del trasgressore o della persona da lui delegata, una copia viene consegnata all'Ufficio di Polizia Locale, una copia al Comune di Terracina – Ufficio Ragioneria – una copia rimarrà agli atti della ditta. Il verbale dell'avvenuta restituzione verrà sottoscritto dal custode e dal trasgressore o dalla persona da lui delegata e deve contenere:
 - 1- dati identificativi dell'automezzo (tipo, targa, proprietario)
 - 2- generalità complete della persona incaricata del ritiro dell'automezzo;
 - 3- dichiarazione di responsabilità;
 - 4- quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti al concessionario;
 - 5- espressa dichiarazione, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.

La riconsegna degli automezzi potrà avvenire, tutti i giorni negli orari di apertura della depositaria.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio viene remunerato con quanto gli utenti pagheranno per l'intervento: prelievo, trasporto e custodia dell'automezzo.

Il compenso spettante al Concessionario sarà determinato dall'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe riportate all'art. 14 seguente, decurtato della percentuale minima del 30%, oggetto di rialzo in sede di gara, spettante al Comune di Terracina;

Il valore del contratto, sulla stima degli anni passati si quantifica presumibilmente in € 100.000,00 oltre IVA per la durata di quattro anni più due rinnovabile tacitamente;



ART. 5 - SPESE DI INTERVENTO, RIMOZIONE E CUSTODIA

Il prezzo e le tariffe devono riferirsi alle prestazioni richieste ed eseguite, conteggiato per ogni tipo di servizio. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi, nonché di materiale, attrezzature e quant'altro occorrente, all'impresa concessionaria per la rimozione, IVA eventualmente dovuta esclusa. Per le operazioni previste dal Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n° 401 le tariffe sono riportate ALL'ART. 14 e sono fedelmente riproposte quelle decretate dal Prefetto di Latina con decreto n. 412/2000.

ART. 6 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà dimostrare alla data del bando:

- a) l'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. per attività inerente in servizio in appalto;
- b) il possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e l'iscrizione della ditta nell'elenco prefettizio di cui all'art. 394 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R.n. 495 del 16/2/1992;
- c) l'insussistenza a carico della ditta delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs.vo 163 del 12/4/2006 s.m.i;
- d) l'insussistenza a carico della ditta delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 3 Legge n.68/99) e con gli obblighi in materia di sicurezza, di cui al D.lgs.vo 626/1994;
- f) di possedere almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e di avere la disponibilità di almeno un carro attrezzi adatto alla rimozione di autoveicoli di massa superiore ai kg. 2.500 fino a kg. 3.500, inoltre avere la disponibilità di un veicolo adibito al recupero di motocili, mentre per rimozione dei veicoli superiori ai kg. 3.500, il concessionario potrà avvalersi di veicolo in sub-appalto;
- g) di obbligarsi nel caso in cui fosse aggiudicatario, a contrarre polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi nella misura stabilita dall'art. 4 del D.M. 4.09.1998, n. 401;
- h) L'area da destinarsi a depositaria, dovrà avere superficie congrua non inferiore a mq. 3.000 (tremila); dovrà essere opportunamente recintata, dotata di idonei mezzi di estinzione incendio e di una piazzola impermeabile della superficie mq 300,00 (Trecento) circa ubicata nel territorio del Comune di Terracina ad una distanza non superiore a Km. 3 (Tre), dotata di un sistema di captazione di liquidi inquinanti e dotata di servizio di videosorveglianza ,oltre alle dotazioni previste dalle normative vigenti come indicato nell'elenco Prefettizio di cui all'art.8 del D.P.R. n. 571/82 e dell'art. 394 del D.P.R 495/92.

i) Di disporre di Servizio Navetta per gli utenti ai quali è stato rimosso il proprio veicolo, fino al deposito, previo richiesta da parte del Comando di P.L.;

l) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle modalità di intervento, delle modalità di svolgimento del servizio nonché degli obblighi a carico del concessionario;

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento, accertata dall'Amministrazione, si fa luogo alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto in vigore, oppure continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità, in solido dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per i debiti anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale ritenere, risolto di diritto, il contratto salvi gli effetti delle norme previste dalle leggi in vigore.

L'aggiudicatario resta obbligato per sé ed eredi, ma al Comune è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte dell'aggiudicatario senza che si possa dare diritto agli eredi di pretendere compensi di sorta.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune, previa diffida, applicherà una penale ricompresa tra € 50,00 e € 150,00 da valutarsi volta per volta in relazione alla gravità dello stesso.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente Capitolato si obbliga:

- al prelevamento coattivo degli automezzi che saranno indicati dalla Polizia Locale in servizio;
- alla ricezione e custodia del verbale redatto dall'Agente di Polizia Locale circa lo stato di consistenza dell'automezzo da rimuovere;
- al trasporto del mezzo prelevato presso la depositaria;
- alla custodia del mezzo prelevato e depositato;
- al ricevitore degli eventuali reclami degli utenti in ordine a casi di disservizio con obbligo di farli pervenire tempestivamente all'Amministrazione Comunale;
- al versamento, ogni 5 del mese, da i diritti della percentuale operata in sede di gara, nelle casse comunali, sugli importi per le operazioni effettuate di chiamata, prelevamento e trasporto sulla base dei modelli V.2. Il concessionario, inoltre, dovrà rispettarne anche i seguenti:
- alla preventiva manutenzione del mezzo di proprietà comunale che verrà consegnato alla ditta già alla data di aggiudicazione, assicurandone la messa su strada già a far data dell'inizio del servizio

1) Divieto di interruzione del servizio:

E' fatto obbligo al Concessionario di non procedere interruzioni del servizio. Qualora si verificano interruzioni del servizio, per un periodo superiore a (tre) 3 giorni, il Comune provvederà all'espletamento dello stesso, avvalendosi di Ditte operanti nel settore o del

soccorso ACI, direttamente ponendo a carico del concessionario inadempiente le spese effettivamente sostenute ed applicando una penale pari a €. 550,00 della risoluzione del contratto con atto formale, salvo i periodi di interruzione per causa di forza maggiore.

2) Domicilio del Concessionario:

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio e mantenere lo stesso nel Comune di Terracina, per tutta la durata della concessione, dove l'Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine potranno, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste di interventi telefonici, atti ed ogni altra comunicazione

3) Impianti e Attrezzature:

La ditta dovrà essere dotata di almeno un adeguato ed efficiente veicolo, con le caratteristiche tecniche definite agli artt. 10 e 159 del Codice della Strada ed all'art. 12 del Regolamento di esecuzione, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a Kg. 3.500, **oltre a quello di proprietà comunale del quale, la stessa si dovrà attivare per i lavori di manutenzione per assicurare la messa su strada.** Dovrà inoltre avere la disponibilità di almeno un veicolo in grado di rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a Kg. 3.500. Su tutti i mezzi adoperati per il servizio di rimozione dovrà essere riportata la dicitura: **COMUNE DI TERRACINA – SERVIZIO RIMOZIONI – DITTA _____.**

Oltre ad una descrizione dettagliata degli automezzi in disponibilità, dovranno essere specificati in sede d'offerta l'area ove troveranno ricovero o verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione. Detta area, di proprietà o in libero uso dell'impresa partecipante dovrà distare non più di Km. 3 (tre) dal centro abitato della città di Terracina, essere opportunamente recintata per tutta la sua estensione con una superficie minima di mq. 3000. Detta area dovrà contenere un autorimessa con almeno 10 posti al coperto.

Nell'area, equiparata per i casi di specie a depositaria comunale, dovrà essere ubicato un ufficio, posto in prossimità dell'ingresso nel quale sia possibile l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4 del DPR 16/12/92 n. 495.

Qualora la depositaria, in corso di contratto, si dimostri non confacente alle esigenze del servizio ovvero non conforme a norme di legge vigenti, il depositario tenuto, su richiesta del Comune concedente e a proprie spese, a trovare una nuova sistemazione, nei termini indicati dal concedente, pena comminatoria di decadenza.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso alla depositaria in qualsiasi momento al personale della Polizia Locale, per motivate esigenze di controllo.

4) Relazioni

Il concessionario è tenuto ad inviare alla Polizia Locale, su richiesta della stessa ed in ogni caso a conto trimestrale, elenco aggiornato di tutti i veicoli giacenti presso la ditta suddetta, al fine di consentire agli operatori l'adozione immediata di tutti gli atti necessari.

Sarà cura del Concessionario comunicare i mezzi suscettibili di alienazione che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario al fine di consentire alla stessa Polizia Municipale, ovvero agli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, di adoperarsi per i tempi ed i modi dettati dal DPR 189/2001 per l'alienazione degli stessi.

L'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali, secondo quanto sopra stabilito.

5) Cauzione:

Il Concessionario del servizio è tenuto a prestare prima della stipula del contratto, una cauzione di €. 5.500,00, mediante fideiussione bancaria.

La cauzione deve essere prestata in una delle forme previste dalle vigenti leggi in materia. In caso di pronuncia di decadenza della concessione si farà luogo ad incameramento della cauzione ed a procedura di rivalsa per danno subito.

Il concessionario dichiarato decaduto non potrà, in nessun caso, essere ammesso a partecipare a nuova gara per l'affidamento del servizio.

6) Fatturazione:

Per le operazioni a carico del Comune di Terracina e non comprese nel corrispettivo, la ditta aggiudicataria fatturerà le competenze a carico del Comune in base alle tariffe fissate in sede di affidamento. Le fatture verranno liquidate solo in presenza della relativa documentazione del Comando Polizia Locale attestante la regolarità dei conteggi.

7) Danni:

La ditta affidataria risponderà verso il proprietario dei veicoli rimossi per qualsiasi danno arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio di rimozione e custodia.

Prima dell'inizio del contratto la ditta aggiudicataria dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi a copertura dei rischi conseguenti il presente contratto previsti dall'art. 4 del D.M. 401/1998

8) Personale:

Nel servizio in oggetto l'impresa impiegherà personale di assoluta fiducia e provata riservatezza. L'impresa tenuta a corrispondere ai propri dipendenti quanto meno il trattamento minimo retributivo previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale per il settore di specie.

9) Assicurazioni:

Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc. riguardanti il personale adibito al servizio in concessione sono a carico della stessa ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni; pertanto l'impresa aggiudicataria terrà sollevato il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio oggetto del presente appalto.

Il concessionario del servizio inoltre dovrà dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dalle vigenti normative.

In particolare le polizze di assicurazione dovranno coprire i rischi a terzi derivanti dal prelievo, movimentazione, trasporto e custodia dei veicoli.

I rischi coperti dovranno prevedere anche danneggiamenti, furti, incendi ed atti vandalici.

I costi della polizza sono a totale carico del concessionario ed in nessun modo potranno incidere onerosamente sul corrispettivo del prelievo, intendendosi assorbiti nel presso delle tariffe applicate.

10) Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

La gara verrà espletata ai sensi dell'art. 125 comma 9 della legge 163/2006, mediante lettera d'invito rivolto alle ditte individuate dalla Prefettura, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/2006 all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri elencati in ordine di importanza:

a) Corrispettivo – punti max 50 (VEDI ART. 4)

b) Distanza della depositaria dal centro urbano: – punti max 15

fino a 3 Km . Punti 15
da 3 a 6 Km. Punti 10
da 6 a 9 Km . Punti 7
da 9 a 25 Km Punti 5
Oltre i 25 Km punti 0

c) Dimensioni della Depositeria - punti max 10

Maggiore di 500 mq. Punti 10;
da 151 a 500 mq. Punti 5;
150 mq Punti 0

d) Tipologia della depositaria coperta - punti max 10

Al chiuso superiore a 6 posti: punti 10
Al chiuso da 3 a 6 posti: Punti 5;
2 posti: punti 0

e) Caratteristiche tecniche automezzi – punti max 10

Disponibilità di più veicoli con le caratteristiche previste dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del C.d.S., in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a Kg. 2.500:

- più di due: Punti 10;
- due: Punti 5
- uno: punti 0

f) La ditta affidataria dovrà essere proprietaria di almeno un veicolo da adibire a "Navetta" per il trasporto dei titolari dei veicoli rimossi:

- n.2: Punti 5
- n.1: Punti 1

11) ATI:

La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione;

ART. 9 - SPESE DI GESTIONE

Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso.

ART. 10 - SUBCONCESSIONE

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento. Il concessionario potrà eventualmente subappaltare la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a Kg. 3.500.

ART. 11 - DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando Polizia Locale;
- b) per rifiuto o revoca della licenza del concessionario all'esercizio dell'attività specifica;
- c) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

- d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi di esercizio siano divenuti inadeguati per causa del concedente o per cause naturali e questi non provveda, entro breve termine, alla loro sostituzione;
- e) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamentari;
- b) per mancato pagamento del corrispettivo.

Nei casi suddescritti di decadenza, il concedente è tenuto a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

ART. 12 - RINUNCIA

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'art. 2. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto cos in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, verificandosi altrimenti in danno del concessionario, la perdita della cauzione.

Il presente contratto potrà essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.

ART. 13 - REVOCA

La concessione ha carattere precario ed il concedente potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, revocarla, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 14 – TARIFFE

Le tariffe da applicare sono quelle adottate con **decreto prefettizio n. 412/2000**

RIMOZIONE VEICOLI	ORARIO	DIRITTO DI CHIAMATA	OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO VEICOLI	INDENNITA' CHILOMETRICA
massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T.	dalle 6.00 alle 22.00	€ 14,00	€ 41,32	€ 3,00
massa complessiva a pieno carico da 1.5 t fino a 2,5 T.	dalle 6.00 alle 22.00	€ 18,00	€ 67,14	€ 3,50
massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t.	dalle 6.00 alle 22.00	€ 18,00	€ 103,30	€ 3,50

Per i ciclomotori e i motocicli si applicano le tariffe previste per i veicoli sino a 1,5 t. Le tariffe notturne e festive per la rimozione dei suddetti autoveicoli vengono rispettivamente aumentate del 30% e 40%.
Il supplemento notturno decorre dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali, quello festivo dalle ore 12.00 del sabato alle ore 24.00 della domenica.
Gli importi indicati sono esclusi dall'IVA

Art. 15 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

1. L'esecuzione dei contratti nonché il regolare adempimento di tutte le prestazioni saranno controllate e verificate dal Responsabile del Dipartimento Finanziario.
2. Il Responsabile di Contratto curerà i rapporti con il concessionario.
3. Al Responsabile di Contratto è demandato il controllo circa la conformità e regolarità dei tempi, delle modalità di lavoro, dei programmi, degli atti amministrativi e contabili.
4. Il controllo circa la conformità di tutti gli atti alla normativa regolante il contratto.
6. Non rientrano nei compiti del Responsabile di Contratto gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d'opera, alla materiale esecuzione delle forniture e dei servizi. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 16 - COMUNICAZIONI

1. L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare al contratto.
2. Le comunicazioni del Comando di Polizia Locale, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Appaltatore nel domicilio indicato in contratto, ovvero mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3 – MODALITA' DEL SERVIZIO
ART. 4 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO
ART. 5 – SPESE DI INTERVENTO, RIMOZIONE E CUSTODIA
ART. 6 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 9 –SPESE DI GESTIONE
ART. 10 – SUBCONCESSIONE
ART. 11 – DECADENZA
ART. 12 – RINUNCIA
ART. 13 – REVOCA
ART. 14 – TARIFFE
ART. 15 – RESPONSABILE DI CONTRATTO
ART. 16 – COMUNICAZIONI
ART. 17 – FORO COMPETENTE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 28 NOV 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69. e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento

Terracina,28 NOV 2014.....

Il Delegato

CAPO SERVIZIO
SERVIZIO AFFARI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE